



# COMUNE DI FORZA D'AGRO'

(Città Metropolitana di Messina)

COPIA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.	97	OGGETTO: FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI ANNUALITÀ 2022
DEL	31/07/2023	

L'anno **duemilaventitre** , addì **trentuno** , del mese di **luglio** , alle ore **12:30** e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
MILIADO' Bruno - Sindaco	X	
Cacopardo Massimo Gino - Vice Sindaco	X	
LOMBARDO Carmelo - Assessore		X
Brunetto Carmelo - Assessore	X	
Anna Coppolino Assessore	X	
	<b>PRESENTI 4</b>	<b>ASSENTI 1</b>

Assume la presidenza il Sindaco **MILIADO' Bruno**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott.ssa Raciti Roberta**

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a deliberare sulla proposta allegata.

## LA GIUNTA COMUNALE

- **Vista** la proposta di deliberazione avente ad oggetto Fondo garanzia debiti commerciali annualità 2022 allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

**Acquisiti** i pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;


- **Visto** l'O.A.EE.LL. e successive modificazioni;
- **Ritenuto** di dover procedere all' approvazione della medesima;
- Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge.

### DELIBERA

- **Di approvare** la proposta di deliberazione avente ad oggetto Fondo garanzia debiti commerciali annualità 2022 allegata al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni che la parte dispositiva. Successivamente, con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e forme di legge.

### DELIBERA

- **Di dichiarare**, la presente deliberazione Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)



REGIONE SICILIANA  
**COMUNE DI FORZA D'AGRO'**  
Città metropolitana di Messina

PROPOSTA DI GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI ANNUALITA'  
2022

Premesso che:

- l'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato "accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali";
- l'articolo 1, comma 861 della legge n. 145 del 2018, come modificato dalla legge di conversione del D.L. 183/2020 (c.d. "milleproroghe"), in merito all'elaborazione degli indicatori necessari per l'eventuale elaborazione del nuovo accantonamento testualmente recita *"Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile."*
- con l'articolo 1, comma 862 testualmente viene sancito che *"entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di*

amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente;”
- l'articolo 1, comma 862 dispone che le misure di cui al di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864 “non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio”. Sancisce inoltre che “le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”
- Lo stesso articolo 1, comma 863 sancisce inoltre che sono oggetto di accantonamento “gli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione” e che il fondo di garanzia debiti commerciali accantonati nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quelle sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859;

- L'articolo 1, comma 868, dispone che, a decorrere dal 2021, *“le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.”*

Ritenuto, nel bilancio di previsione 2022 in corso di formazione sono presenti le seguenti poste contabili:

- Spese destinate all'acquisto di beni e servizi € 415.489,08  
(macro aggregato 103)
- Spese destinate all'acquisto di beni e servizi € 196.517,58  
finanziate da entrate a natura vincolata
- Spese destinate all'acquisto di beni e servizi nette € 218.971,50  
(macro aggregato 103)
- Fatture pervenute nel corso dell'esercizio 2021 € 674.225,64
- Indicatore di ritardo dei pagamenti anno 2020 446 gg

Considerato che, *l'ente ha rispettato l'obbligo di contenimento dello stock del debito dall'esercizio 2020 all'esercizio 2021 poiché detta grandezza finanziaria si è ridotta, ma presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti,(97 gg) calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.”*


*Pertanto, la percentuale di accantonamento è pari al 5 % delle spese destinate all'acquisto di beni e servizi nette; alla luce delle informazioni esposte il primo accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali per l'annualità 2022 è pari ad € 10.948,57.*

- Visti il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011 ed il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;
- Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

## PROPONE

1. Di quantificare, per le motivazioni espresse in premessa ivi in toto richiamate, in € 10.948,57 il primo accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali per l'annualità 2022;
2. Di stanziare la relativa somma sulla Missione 20, programma 03, codice 1.10.01.06.001 denominato "Fondo di garanzia debiti commerciali" sul quale non è possibile effettuare impegni e pagamenti.
3. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di provvedere in merito

Il Proponente





# Comune di Forza d'Agro'

CITTÀ METROPOLITANA DI ME

---

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA**

**PER LA PROPOSTA N. 19 DEL 24/02/2022**

**CON OGGETTO**

**FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI ANNUALITA' 2022**

**Il responsabile dell'area Economico - Finanziario**

**ESPRIME**

**parere Favorevole per la regolarita' tecnica dell'atto**

**IL Responsabile dell'Area**

**F.to De Salvo Rag. Giuseppe**



# Comune di Forza d'Agro'

CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE**

**PER LA PROPOSTA N. 19 DEL 24/02/2022**

**CON OGGETTO**

**FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI ANNUALITA' 2022**

**Il responsabile dell'area Economico-Finanziaria**


**ESPRIME**

**parere Favorevole per la regolarita' contabile dell'atto**

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo €

**Il Responsabile dell'Area  
F.to De Salvo Rag. Giuseppe**





# COMUNE DI FORZA D'AGRO'

Città Metropolitana di Messina

Organo di Revisione Economico Finanziario

PROF. N. 5107  
17/07/2023

## Verbale n. 15/2023

**Oggetto:** Fondo di Garanzia Debiti Commerciali anno 2022.

L'anno 2023, il giorno 05 del mese di luglio, presso la sede dell'Ente,

05.07.2023

### **L'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente**

composto dal *Dott. Rag. Orazio Mammino* in gestione monocratica,

si è adunato per esaminare ed esprimere il relativo parere su quanto inerente all'oggetto.

#### **Premesso che**

- l'Ente ha provveduto a trasmettere la proposta di deliberazione della Giunta Comunale, predisposta dall'Area Finanziaria, avente ad oggetto: "*Fondo Garanzia Debiti Commerciali annualità 2022*" di cui all'articolo 1, comma 859 e seguenti, della Legge 30.12.2018, n. 145;
- l'articolo 1, comma 859, della Legge 30.12.2018, n. 145, prescrive che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:
  - a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al sopra citato articolo 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
  - b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 09 ottobre 2002, n. 231;
- l'articolo 1, comma 861, della Legge 30.12.2018, n. 145, dispone che gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 08 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2013, n. 64, i cui tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare; limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile;

- l'articolo 1, comma 862, della Legge 30.12.2018, n. 145, prevede espressamente che entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato **Fondo di garanzia debiti commerciali**, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:
  - a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
  - b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
  - c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
  - d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente;

#### **Considerato che**

- l'indicatore di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della Legge 30.12.2018, n. 145, rilevante ai fini della verifica del rispetto dei tempi dei pagamenti, risulta essere quello rilevabile dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali - PCC, diversamente da quanto previsto per l'anno 2021, per il quale era possibile tenere conto dei tempi risultanti dalla contabilità dell'Ente;
- l'Ente fa presente che non è nelle condizioni, nell'anno 2022, di utilizzare l'indicatore rilevabile dalle proprie scritture contabili per cui deve essere utilizzato esclusivamente quello rilevabile dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali, che risulta essere superiore a 60 giorni;
- pertanto, si rende necessario procedere alla variazione di bilancio di previsione 2021-2023 - esercizio 2023 - con provvedimento dell'Organo esecutivo, al fine di stanziare l'apposito fondo garanzia debiti commerciali nella misura del 5%;

#### **Richiamata**

- la deliberazione n. 4/2022/PAR della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Campania - che richiamando la deliberazione n. 31/SEZAUT/2015/PAR della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - evidenzia che "il riferimento agli *stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione*" contenuto nel comma 863 - stanziamenti che non concorrono a determinare l'importo su cui applicare la percentuale di accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali - va inteso come riferito alle entrate vincolate a specifica destinazione, individuate dall'articolo 180, comma 3, lettera d), del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, ossia alle entrate che abbiano un vincolo specifico ad una determinata spesa stabilito per legge, per trasferimenti o per prestiti ... con obbligo di ricostituzione entro l'anno prescritti dal combinato disposto degli articoli 195 e 222 del citato Decreto (TUEL)";

#### **Atteso che**

- l'Ente ha approvato:
  - a) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 21.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, il Documento Unico di Programmazione 2021-2023, contenente, altresì, tutti i dati economici, finanziari e patrimoniali aggiornati ai fini della loro coerenza con le previsioni di bilancio 2021-2023;
  - b) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 21.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, il Bilancio di Previsione 2021-2023, unitamente agli allegati di legge;

### Preso atto che

- il Responsabile dell'Area Finanziaria non ha segnalato, ai sensi dell'articolo 153, comma 6, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, situazioni di squilibrio tali da pregiudicare gli equilibri di bilancio;
- agli atti del collegio non risultano segnalati pagamenti effettuati dal Tesoriere per azioni esecutive da regolarizzare;
- non risultano segnalati debiti fuori bilancio riconoscibili;
- non sono stati richiesti interventi di riequilibrio economico da parte delle società ed organismi partecipati;

### Esaminata

- la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto;

### Acquisiti

- i pareri favorevoli in relazione alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

### Visti:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126: "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche ed integrazioni;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet - Armonizzazione contabile enti territoriali;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;

Premesso quanto infra, che si riporta quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale

#### **esprime parere favorevole**

alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale - come predisposta dall'Area Finanziaria - avente ad oggetto: "Fondo Garanzia Debiti Commerciali annualità 2022" di cui all'articolo 1, comma 859 e seguenti, della Legge 30.12.2018, n. 145, quantificato in euro 10.948,57

#### **prescrive**

di procedere, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, alla variazione di bilancio di previsione 2021-2023 - esercizio 2023, con provvedimento dell'Organo esecutivo, a stanziare l'apposito fondo garanzia debiti commerciali nella misura del 5%, ovvero, essendo oramai spirato l'esercizio 2022, a provvedere ad accantonare la quantificata somma nel Risultato di Amministrazione per l'esercizio 2022.

Del ché si dà atto della seduta odierna con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalla sottoscrizione che segue.

**L'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente**

f.to Orazio Mammino

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

**F.To:MILIADO' Bruno**

L'ASSESSORE ANZIANO

F.To Brunetto Carmelo

II SEGRETARIO COMUNALE

**F.ToDott.ssa Raciti Roberta**

**PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO**

Il presente verbale viene pubblicato all'Albo on-line dal 01/08/2023 al \_\_\_\_\_ con il numero

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

L'addetto alla pubblicazione  
F.To **Lapi Marco**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile dell'Albo Pretorio on - line, certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 comma 1 della L.R. n. 44/1991, all'Albo Pretorio on - line per 15 giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile dell'Albo Pretorio On-Line  
**F.ToLapi Marco**

Il Segretario Comunale  
**Dott.ssa Raciti Roberta**

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il Segretario Comunale, certifica:

	Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____ decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art.12 della L.R. 03/12/1991, n. 44.
x	Che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell' art. 12 comma 2° della L.R. 03/12/1991, n. 44.

Sede li,

Il Segretario Comunale  
F.To Dott.ssa Raciti Roberta